

(COPIA PER LA CONSULTAZIONE PRIVA DI VALORE LEGALE)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.**

Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

### CAPO III

#### ELENCO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI CON COMPETENZE RICONOSCIUTE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA

##### Art. 7

(Sostegno finanziario alle scuole)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2 della legge, la Regione trasferisce le risorse destinate al finanziamento delle spese da sostenere per i docenti impegnati sia nell'attività didattica che nell'organizzazione di quest'ultima:

- a) alle scuole dell'infanzia, con esclusione delle sezioni sperimentali denominate "Sezioni Primavera", alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge, che abbiano programmato l'insegnamento della lingua friulana per un numero complessivo di ore non inferiore a trenta per gruppo classe per anno scolastico;
- b) alle scuole secondarie di secondo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge, che prevedono di realizzare iniziative di insegnamento della lingua friulana nell'ambito di progetti di arricchimento dell'offerta formativa per un numero complessivo di ore non inferiore a venti per gruppo classe per anno scolastico.

2. L'entità del finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato dalla somma:

- a) di una quota calcolata sulla base del costo orario delle attività aggiuntive di non insegnamento, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le attività connesse alla organizzazione e preparazione delle lezioni, in misura pari a quindici ore ogni trenta ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo e rientranti nell'orario di servizio obbligatorio;
- b) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;
- c) di un'ulteriore quota calcolata sommando il quindici per cento della quota di cui alla lettera a) e il cinque per cento della quota di cui alla lettera b) per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
  - 1) gestione amministrativo-contabile;
  - 2) spese generali e di funzionamento;
  - 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico.

3. Nell'ipotesi in cui le scuole di cui al comma 1, lettera a) costituiscano, ai fini del coordinamento delle attività di insegnamento della lingua friulana, delle reti formate da almeno tre scuole, la Regione trasferisce alla scuola capofila di rete le risorse destinate al finanziamento delle spese da sostenere per i docenti impegnati nell'attività didattica, per l'insegnante che svolge funzioni di coordinatore della rete,

per l'organizzazione dell'insegnamento nelle scuole appartenenti alla rete e per gli oneri di gestione amministrativo – contabile della stessa.

4. L'entità del finanziamento di cui al comma 3 è determinato dalla somma:

- a) di una quota calcolata sulla base del costo orario delle attività aggiuntive di non insegnamento, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le attività connesse alla organizzazione e preparazione delle lezioni, in misura pari a quindici ore ogni trenta ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo e rientranti nell'orario di servizio obbligatorio;
- b) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;
- c) di un'ulteriore quota calcolata sommando il quindici per cento della quota di cui alla lettera a), il cinque per cento della quota di cui alla lettera b) e un importo forfettario di 500,00 euro, per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
  - 1) gestione amministrativo-contabile;
  - 2) spese generali e di funzionamento;
  - 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico;
  - 4) spese per le attività di coordinamento della rete effettuate da insegnanti qualificati individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 10, in ragione di una unità per ciascuna rete, con funzioni di progettazione, supporto e supervisione.

5. Il Servizio competente in materia di istruzione provvede ad erogare entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento un acconto delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, a valere sullo stanziamento dell'anno in corso, calcolato in misura del venti per cento del fabbisogno relativo all'anno scolastico precedente.

5 bis. Il riparto delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, con la specificazione del numero di ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo di lavoro.

6. Le scuole secondarie di secondo grado di cui al comma 1, lettera b) sono finanziate, compatibilmente con le risorse disponibili a seguito dell'assegnazione dei finanziamenti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Viene data priorità alle scuole i cui progetti di insegnamento coinvolgono il maggior numero di allievi e si pongono in continuità con precedenti esperienze di insegnamento realizzate nella medesima istituzione.

7. L'entità del finanziamento di cui al comma 6 è calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza, quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'ambito di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono assegnate alle singole scuole a seguito della comunicazione, effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore per le iniziative formative di insegnamento programmate nell'ambito di progetti di arricchimento dell'offerta formativa con la specificazione del numero delle ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

8 bis. Con il decreto di concessione i finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati in via anticipata a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria in misura non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo del finanziamento, tenendo conto dell'acconto corrisposto ai sensi del comma 5.

9. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo trasmettono alla Direzione centrale il rendiconto delle spese sostenute, con le modalità di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a seguito dell'approvazione del rendiconto si provvede a erogare, a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario in corso, il saldo del finanziamento concesso.

10. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo, nell'attuare gli interventi di insegnamento della lingua friulana tengono conto delle indicazioni contenute nel Piano.

#### Art. 10

##### (Istituzione e tenuta dell'Elenco regionale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge, presso la Direzione centrale è istituito l'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Elenco regionale, articolato nei seguenti settori:

- a) scuole dell'infanzia;
- b) scuole primarie;
- c) scuole secondarie di primo grado;
- d) scuole secondarie di secondo grado.

2. Nell'Elenco regionale sono iscritti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione gli insegnanti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) essere in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione oppure inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze o d'istituto;
- b) disporre delle competenze nella lingua friulana acquisite secondo quanto stabilito dall'Ufficio scolastico regionale, che individua i titoli necessari.

3. L'Elenco regionale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. In relazione alle abilitazioni all'insegnamento o, in mancanza di abilitazioni, ai titoli di studio posseduti dai candidati, l'iscrizione può essere disposta anche in due o più dei settori indicati al comma 1. L'iscrizione nell'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana nonché per esercitare la funzione di coordinatore di rete di cui all'articolo 7, comma 3.

5. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale rimangono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento della lingua friulana loro proposte dalle scuole.

6. Per le finalità di cui al comma 2, gli insegnanti interessati presentano domanda di iscrizione con le modalità fissate da un avviso che riporta i titoli individuati dall'Ufficio scolastico regionale come necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana. È possibile presentare domanda di iscrizione dalla data di emanazione dell'avviso fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

7. L'avviso di cui al comma 6 è emanato con cadenza annuale dal Direttore centrale competente in materia di istruzione sentite le organizzazioni sindacali e sentita altresì la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana al fine di assicurare la funzione di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 4 della legge. L'aggiornamento dell'Elenco avviene con cadenza trimestrale.

8. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale comunicano le variazioni o la perdita dei requisiti di cui al comma 2, lettera a) e le variazioni relative alle abilitazioni o ai titoli di cui al comma 4 alla Direzione centrale la quale provvede alle conseguenti variazioni dell'iscrizione o alla cancellazione dall'Elenco regionale.

#### Art. 11

(Utilizzo del personale docente iscritto nell'Elenco regionale)

1. Il fabbisogno di docenti per l'insegnamento della lingua friulana è soddisfatto facendo ricorso agli iscritti nell'Elenco regionale, con priorità per i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata e, in subordine, per quelli in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della rete eventualmente costituita ai fini del coordinamento delle attività di insegnamento della lingua friulana o per quelli inseriti nella graduatoria provinciale o per le supplenze o d'istituto.

2. Nel caso in cui tra il personale di cui al comma 1 non siano reperibili docenti iscritti nell'Elenco regionale, i criteri per la scelta, nell'ambito dell'Elenco, dei docenti da utilizzare sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche interessate o dalle istituzioni scolastiche della rete.

2 bis. In caso di comprovata impossibilità di soddisfare il fabbisogno di docenti attraverso gli iscritti nell'Elenco regionale, le singole istituzioni scolastiche interessate possono ricorrere a aspiranti docenti non in quiescenza che abbiano manifestato la propria disponibilità con le modalità previste dalla normativa di settore e che siano in possesso dei titoli di cui all'articolo 10, comma 6.

2 ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione sono fornite le indicazioni per l'attivazione della procedura di cui al comma 2 bis.

3. La retribuzione dei docenti per le prestazioni aggiuntive di insegnamento e per quelle funzionali all'insegnamento è definita sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro.